

Cassa pensione Macellai

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2014

Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U

Per la previdenza professionale descritta nelle Disposizioni Generali del regolamento di previdenza nell'ambito della LPP, a partire dal 1° gennaio 2014, è in vigore il seguente piano di previdenza per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza (VP) S1 - S4 risp. S1U - S4U (piano LPP più esteso).

Le Disposizioni Generali (seconda parte del regolamento di previdenza) si possono esaminare o richiedere presso il datore di lavoro, risp. presso l'organo d'applicazione della Cassa pensione.

Cassa di Compensazione AVS dei Macellai
Cassa pensione
Wytttenbachstrasse 24 / Casella postale
3000 Berna 25
Tel. 031 340 60 45
Fax 031 340 60 10

Tutte le denominazioni di persone e di funzioni in questo regolamento valgono nella stessa misura per ambo i sessi.

Le disposizioni regolamentari sono per principio prioritarie sulle indicazioni del Certificato personale (controllo delle cifre dei diritti regolamentari per una determinata data).

È sempre determinante il testo in tedesco del regolamento.

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. 2.1 delle Disposizioni Generali)

Le imprese affiliate, nonché le persone indipendenti dell'Unione Svizzera dei Macellai, gestiscono la loro previdenza professionale presso la Cassa Pensione. Essi dichiarano, in base alla Convenzione di affiliazione, di notificare l'entrata presso la Cassa pensione di tutti i loro lavoratori impiegati che raggiungono un salario annuo AVS superiore al salario minimo secondo la LPP (soglia di assoggettamento) e che il 1° gennaio, dopo aver compiuto il 24° anno di età, sottostanno alla previdenza obbligatoria.

2. Basi di calcolo

(cfr. 3 delle disposizioni Generali)

A Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria secondo la LPP.

B Salario assicurato

Quale salario assicurato è in vigore il salario annuo soggetto all'AVS (incl. la 13esima e la gratificazione).

Se nella cifra 2. B. del piano di previdenza si parla del salario annuo soggetto all'AVS e se la persona assicurata non viene assicurata per tutto l'anno (per es. se è entrata durante l'anno in corso, resp. fine del rapporto di lavoro durante l'anno in corso) allora il salario annuo soggetto all'AVS corrisponde a quel salario annuo che la persona assicurata avrebbe conseguito se avesse lavorato tutto l'anno intero allo stesso grado di occupazione.

C Accrediti di vecchiaia / avere di vecchiaia

L'importo degli accrediti di vecchiaia annui ammonta a:

Uomini	Donne	Accredito in % del salario assicurato			
		S1 / S1U	S2 / S2U	S3 / S3U	S4 / S4U
25 - 34	25 - 34	12	14	16	17
35 - 44	35 - 44	12	14	16	17
45 - 54	45 - 54	12	14	16	17
55 - 65	55 - 64	12	14	16	17

L'avere di vecchiaia è composto

- dagli accrediti di vecchiaia;
- dalle prestazioni di libero passaggio apportate;
- da eventuali versamenti unici;
- dai contributi volontari per acquisire il massimo delle prestazioni regolamentari;
- dalla remunerazione ad interessi accreditata sulla base di questi importi secondo le disposizioni della Commissione di assicurazione. La remunerazione ad interesse della parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazione minima della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro dalla promozione della proprietà d'abitazioni vengono addebitate all'avere di vecchiaia.

3. Prestazioni di previdenza

(cfr. 4 - 8 delle Disposizioni Generali)

A Per la vecchiaia

- **Rendita di vecchiaia vitalizia**

Quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento secondo la cifra 2. A, entra in vigore la rendita di vecchiaia.

L'ammontare della rendita di vecchiaia si basa sull'avere di vecchiaia disponibile all'età del pensionamento della persona assicurata secondo la cifra 2. C e sull'aliquota di conversione determinata dalla Commissione delle assicurazioni e valido in quel momento. La conversione della parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazione minima secondo la LPP) si basa sulle disposizioni legali minime.

La persona assicurata può richiedere al posto della rendita di vecchiaia il pagamento in contanti di una parte o di tutto l'avere di vecchiaia secondo la cifra 8.9.4 delle Disposizioni Generali. La relativa dichiarazione la deve inoltrare per scritto almeno sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo la cifra 2. A. Con il prelievo del capitale decadono gli altri diritti a delle rendite di vecchiaia, a rendite per figli di pensionato, a rendite per il coniuge o partner di vita sopravvissuto e a rendite per orfani.

- **Rendite per figli di pensionato**

La rendita per figli di pensionato entrano in vigore quando la persona assicurata, in base alla cifra 2. A, raggiunge l'età di pensionamento ed ha dei figli che motivano un relativo diritto.

L'ammontare della rendita per figli di pensionato è, per ogni figlio avente diritto, del 20% della rendita di vecchiaia in corso.

- **Pensionamento flessibile**

Le persone assicurate possono richiedere un pagamento anticipato delle loro prestazioni di vecchiaia ma al più presto a partire dal compimento del 58° anno, se rinunciano definitivamente all'attività lucrativa.

Persone assicurate che svolgono un'attività lucrativa oltre l'età del pensionamento, secondo la cifra 2. A, possono prorogare al massimo per cinque anni il prelievo delle prestazioni di vecchiaia.

La relativa richiesta è da inoltrare all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima.

B In caso d'invalidità

- **Rendita d'invalidità**

La rendita d'invalidità entra in vigore insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, al più presto però dopo essere terminati eventuali diritti dall'assicurazione d'indennità giornaliera, che è stata co-finanziata almeno per il 50% dal datore di lavoro e che ammonta almeno all'80% del reddito perso. Le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF sono in ogni caso prioritarie.

L'ammontare della rendita d'invalidità annua è del:

Nel piano assicurativo	S1 / S1U	S2 / S2U	S3 / S3U	S4 / S4U
	30%	35%	40%	50%

del salario assicurato, ma non inferiore alle prestazioni minime secondo la LPP. Nei piani assicurativi S1 - S4 le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF sono per principio prioritarie. Nel piano S1U - S4U la rendita d'invalidità viene a scadenza anche in caso d'invalidità dovuta ad infortunio.

- ***Rendita per figli d'invalido***

La rendita per figli d'invalido entra in vigore con la rendita d'invalidità quando la persona assicurata ha dei figli che ne possano motivare un diritto.

Se la persona assicurata è diventata invalida, l'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde, per ogni figlio avente diritto, al 5% del salario assicurato ma come minimo alle prestazioni minime secondo la LPP.

Nei piani S1 - S4 le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF sono per principio prioritarie. Nel piano S1U - S4U la rendita per figli d'invalido entra in vigore anche in caso d'invalidità dovuta ad infortunio.

- ***Esonero dal pagamento dei contributi***

L'esonero dal pagamento dei contributi entra in vigore dopo un'incapacità lavorativa della durata di 3 mesi.

Il periodo di attesa per principio inizia a nuovo per ogni incapacità lavorativa. In caso del sorgere di un'incapacità lavorativa entro un anno per la medesima causa (ricaduta) i giorni della precedente incapacità lavorativa vengono però addizionati al periodo di attesa. Eventuali cambiamenti di prestazioni avvenuti nel frattempo vengono però annullati.

C In caso di decesso

- ***Rendita per il coniuge sopravvissuto***

La rendita per il coniuge sopravvissuto entra in vigore se la persona assicurata muore. Tra l'altro la motivazione alle prestazioni si basa sulla cifra 6.1 delle Disposizioni Generali.

Se la persona assicurata muore prima di raggiungere l'età del pensionamento, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia presumibile. Nei piani S1 - S4 le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF sono per principio prioritarie. Nel piano S1U - S4U la rendita per coniuge entra in vigore anche in caso di decesso dovuto ad infortunio.

Se la persona assicurata muore dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita per coniugi ammonterà al 60% della rendita di vecchiaia.

- *Rendita per il partner di vita*

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

- il convivente superstite ha più di 45 anni e negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica
- oppure il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione.

L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. In caso di decesso del convivente in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste nessun diritto alla rendita.

- *Rendita per orfani*

La rendita per orfani entra in vigore quando muore una persona assicurata che lascia dei figli avari diritto.

Se la persona assicurata muore, la rendita per orfani ammonta per ogni figlio al 5% del salario assicurato, come minimo però alle prestazioni minime secondo la LPP.

Nei piani S1 - S4 le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF sono per principio prioritarie. Nel piano S1U - S4U la rendita per orfani entra in vigore anche in caso di decesso dovuto ad infortunio.

- *Capitale di decesso*

Il capitale di decesso entra in vigore se la persona assicurata muore prima di raggiungere l'età del pensionamento.

L'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia, come sarebbe disponibile per la fine dell'anno del decesso a condizione però che questo capitale non sia utilizzato per finanziare una rendita per coniugi o conviventi, un relativo indennizzo o un accomodamento.

Il diritto al capitale di decesso si basa sulla cifra 6.4 delle Disposizioni Generali.

4. Prestazione di libero passaggio

(cfr. 9 delle Disposizioni Generali)

Chi esce anticipatamente dalla cerchia delle persone assicurate ha il diritto ad una prestazione di libero passaggio, la quale viene calcolata in base all'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP) e che corrisponde, secondo la cifra 2. C, all'avere di vecchiaia esistente il giorno dell'uscita.

La persona uscente rimane assicurata, nell'ambito della Cassa pensione, per i rischi di decesso e di invalidità per un mese dopo la sua uscita. Se inizia però prima un nuovo rapporto di lavoro o vengono pagati degli indennizzi di disoccupazione ne sarà responsabile il nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione della proprietà d'abitazione

(cfr. 10 delle Disposizioni Generali)

Per il finanziamento di una proprietà di abitazione per uso proprio, la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni legali, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione. In questa occasione l'organo d'applicazione riscuote un contributo alle spese amministrative secondo il regolamento dei costi. In questo importo non sono incluse le tasse per l'annotazione di restrizione del diritto d'alienazione nel registro fondiario. Queste vanno anche a carico supplementare della persona assicurata.

6. Finanziamento

(cfr. 11 delle Disposizioni Generali)

A Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (la regolamentazione dei contributi) viene determinata prendendo in considerazione le spese effettive di previdenza e viene comunicato alle ditte affiliate in forma adatta.

I contributi vanno a carico del datore di lavoro e della persona assicurata metà ciascuno. È permessa una ripartizione più favorevole per la persona assicurata.

In caso di coassicurazione del rischio d'infortunio per le rendite di superstiti e di invalidità, i tassi contributivi aumentano relativamente (cnfr. la regolamentazione dei contributi).

B Acquisizione delle prestazioni regolamentari massime

La persona assicurata può inoltre prestare dei contributi facoltativi come versamenti unici per l'acquisto di prestazioni regolamentari fino a raggiungere il massimo permesso. Su richiesta l'organo d'applicazione elabora un relativo calcolo.

C Prestazioni di libero passaggio / versamenti unici

La prestazione di libero passaggio derivante dal precedente datore di lavoro si deve trasferire alla Cassa pensione. L'obbligo del trasferimento della prestazione di libero passaggio è sotto la responsabilità del precedente Istituto di previdenza.

Prestazioni di libero passaggio apportate ed eventuali versamenti unici aumentano l'avere di vecchiaia e migliorano così le relative prestazioni.